### N. 05958/2013 REG.PROV.COLL.

N. 03752/2013 REG.RIC.



#### **REPUBBLICA ITALIANA**

#### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

#### **SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3752 del 2013, proposto da:
Sele Ambiente S.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Rossini, con il quale elettivamente domicilia in Battipaglia alla via Rosa Jemma n. 2 e, perciò, domiciliato per legge presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli;

contro

Comune di Sant'Anastasia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Colantuoni, con la quale elettivamente domicilia in Napoli alla via dei Tribunali n. 181;

per l'annullamento

del provvedimento n.17505/2013 del Comune di Sant'Anastasia recante la revoca dell'affidamento in concessione del servizio di trasporto e smaltimento della frazione organica dei rifiuti urbani del comune di Sant'Anastasia

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Anastasia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 il dott. Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso notificato in data 3 agosto 2013 e depositato in data 5 agosto 2013, parte ricorrente impugnava il provvedimento prot. N. 17505 del 17 luglio 2013, con il quale il Comune di Sant'Anastasia revocava, in danno di essa

quel Comune sul rilievo che da verifiche svolte era emerso che alla data del 20 marzo 2013 (data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara per l'affidamento di detto servizio) essa ricorrente non risultava in regola con il versamento di premi e accessori contributivi.

La difesa attorea articolava plurime censure di legittimità sotto il profilo della violazione di legge e dell'eccesso di potere, evidenziando, in particolare, che l'irregolarità emersa era di scarso rilievo (omesso versamento della somma di €410,00#) ed era stata immediatamente sanata con il versamento al competente ente previdenziale (INPS) della somma indicata.

Si costituiva il Comune di Sanata Anastasia, che resisteva al ricorso del quale chiedeva il rigetto.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Il Tribunale osserva, come peraltro rilevato dalla difesa del Comune resistente, che la situazione di irregolarità nell'adempimento degli obblighi in materia previdenziale e assistenziale costituisce un motivo di esclusione del concorrente dalla gara pubblica ai sensi dell'art.38, comma 1, lett. 1 e comma 2 d.lgs. n. 163/2006 (il quale discorre di "violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti") e che, alla stregua dell'indirizzo ormai dominante della giurisprudenza amministrativa, il carattere di gravità o meno della detta irregolarità non può costituire oggetto di alcuna valutazione ad opera della stazione appaltante, essendo riservato all'ente previdenziale deputato all'emanazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In tal senso, si è espressa di recente ed inequivocabilmente l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 8 del 4 maggio 2012: In tema di gare ad evidenza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 1, lett. i), d.lg. n. 163 del 2006, anche nel testo vigente anteriormente al d.l. n. 70/2011, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, la nozione di " violazione grave " non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la p.a. è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto. La previsione introdotta dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007, secondo cui la mancanza del d.u.r.c. comporta una presunzione legale "iuris et de iure" di gravità delle violazioni previdenziali, si limita a recepire e consolidare un orientamento interpretativo già formatosi in precedenza, con la consequenza che tale previsione può avere una applicazione retroattiva. L'assenza del requisito della regolarità contributiva, costituendo condizione di partecipazione alla gara, se non posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, non può che comportare l'esclusione del concorrente non adempiente, non potendo valere la regolarizzazione postuma, quand'anche ricondotta retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento" (cfr. anche Cons. Stato, ad. plen., 5 giugno 2013 n.15).

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Si stima equo compensare tra le parti le spese di giudizio, sia avuto riguardo al carattere piuttosto recente dell'indirizzo giurisprudenziale richiamato sia all'entità della irregolarità contributiva riscontrata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Carpentieri, Presidente FF

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

Paola Palmarini, Primo Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

# DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 20/12/2013

## IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)